



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

Codice IPA: c_d882

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 22-12-2022

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI
SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gallio, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

Munari Emanuele	Presente
Rossi Francesco	Presente
Mosele Maria	Presente
Baù Carlo	Presente
Alberti Moreno	Assente
Baù Giliano	Presente
Gloder Fabio	Presente
Munari Paolo	Presente
Sambugaro Massimo	Presente
Stella Loris	Assente
Pinaroli Andrea	Assente

Assume la presidenza il sig. Munari Emanuele in qualità di Sindaco, assistito dal Vicesegretario sig. Bertacco dott. Francesco. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 190/2014 con deliberazione consiliare n. 12 del 29.04.2015 e successivamente integrato con deliberazione consiliare n. 55 del 28.12.2015;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30.03.2016 con la quale veniva espresso voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in ETRA S.p.A., autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di S.E.T.A. spa, Altopiano Servizi srl e Brenta Servizi spa in ETRA S.p.A.;

- la relazione sui risultati conseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 190/2014;
- la deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale (n. 23 del 30.04.2016) della predetta relazione;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28.09.2017 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 20.12.2018 di ricognizione delle partecipazioni;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 18.12.2019 di ricognizione delle partecipazioni;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28.12.2020 di ricognizione delle partecipazioni;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 28.12.2020 di ricognizione delle partecipazioni;

Premesso che:

- al 31.12.2021 il Comune di Gallio deteneva una quota di partecipazione dello 0,88% in ETRA S.p.A. (codice fiscale 03278040245) e le seguenti partecipazioni indirette tramite la stessa ETRA S.p.A.:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49%
ASI SRL	04038770287	20%
VIVERACQUA S.C A R.L.	04042120230	12,34%

- in riferimento al GAL Montagna Vicentina soc. coop., si precisa che la legge di bilancio 2019 è intervenuta sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, apportando alcune modifiche. Il comma 722 ha confermato la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che disciplina i Gruppi di Azione Locale LEADER. Con circolare n. 1 del 02.01.2019, l'ANCI Veneto ha segnalato che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute non devono riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER.
- Con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. "Legge Madia") che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:
 - ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23.09.2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);
 - ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell'art. 20 TUSPP.

In vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, ETRA S.p.A., con nota ns. prot. gen. n. 0011896 del 06.12.2022, ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate di ETRA S.p.A. stessa relativo all'anno 2022, nonché proposta di piano di riassetto delle partecipazioni relativo al 2023, approvato dagli organi societari di ETRA S.p.A..

Tutto ciò premesso e considerato, si espone la seguente relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA S.p.A. per l'esercizio 2022 e la proposta di piano di riassetto per l'anno 2023:

PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA

ETRA SPA detiene:

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL**. La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL**. La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL**. La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE PER L'ANNO 2022

Si segnala che il Consiglio di Sorveglianza di ETRA in data 06.12.2021, su proposta del Consiglio di gestione, nel deliberare la proposta di piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, aveva determinato di mantenere la partecipazione societaria detenute in tutte e 3 le società partecipate.

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza aveva valutato che:

a) per **ETRA ENERGIA SRL** "Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

b) per **ASI SRL** "Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);

- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

c) per **VIVERACQUA SRL** che "la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del D.Lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette".

Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Sorveglianza in data 06.12.2022, nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA in **ETRA ENERGIA SRL, AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL e VIVERACQUA SCARL.**

CONSIDERAZIONI SULL'ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2023

Non si segnalano novità di rilievo, intervenute nel corso del 2022, sull'assetto delle tre società partecipate da ETRA. Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 20 co.2 del D.Lgs. 175/2016, si rende necessario adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni societarie. Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

Per completezza di analisi, si rileva, tuttavia che:

1) per **ETRA ENERGIA SRL** non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

2) per **ASI SRL** non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);

- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett.e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

3) che **VIVERACQUA SCARL** continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:

- quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forze alla società sono n. 3, oltre a n. 3 lavoratori che prestano la propria attività in distacco, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
- quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2019-2021 supera il milione di euro.

Tutto ciò premesso;

Considerato che l'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare annualmente un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto del parere espresso dal Revisore Unico dell'Ente ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in data 09.12.2022, prot. gen. n. 0012065 del 12.12.2022 (**allegato sub A**);

Visto il vigente Statuto del Comune di Gallio;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 05.11.2014;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con votazione palese resa per appello nominale e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: 8 (otto)
- FAVOREVOLI: 7 (sette)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: 1 (uno) - Sambugaro Massimo

DELIBERA

1. di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2022, come indicato nelle premesse;

2. di prendere atto che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nella società ETRA S.p.A.;

3. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il seguente piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A.:

1) per **ETRA ENERGIA SRL** non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

2) per **ASI SRL** non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

3) che **VIVERACQUA SCARL** continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:

- quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forze alla società sono n. 3, oltre a n. 3 lavoratori che prestano la propria attività in distacco, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
- quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2019-2021 supera il milione di euro.

4. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese espressa per appello nominale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:

- PRESENTI: 8 (otto)
- FAVOREVOLI: 7 (sette)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: 1 (uno) - Sambugaro Massimo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Munari Emanuele



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Bertacco dott. Francesco